



COMUNE DI BRIGA ALTA – PROV. DI CUNEO

Piazza Pastorelli n°1 – 18025 Briga Alta

Cod. Fisc./P.I. 00553180043

email briga.alta@ruparpiemonte.it PEC briga.alta@cert.ruparpiemonte.it



Prot. 2017/P/967

ORDINANZA N. 5 - 2017

TAGLIO DI ALBERI, RAMI, PIANTE E VEGETAZIONE INFESTANTE CON RIMOZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO.

IL SINDACO

RILEVATO all'interno del territorio del Comune di Briga Alta è presente un'abbondante sviluppo di piante, siepi, vegetazione in genere e si trovano anche molti alberi deperienti e/o pericolanti e precisamente:

- Aree pascolive denominate “Valera” e “ Murghette” sopra l’abitato di Carnino Superiore;
- Area attrezzata Carnino
- Sentiero Saline da Carnino Inferiore a tetti Donzelle e Gola Saline
- Sentiero natura area attrezzata Carnino Inferiore
- Sentiero Upega Passo del Lagarè- Carnino
- Sentiero Selle Vecchie-Nivorina-Upega
- Tratto tra Case Cacciatori e Vallone Rio Upega

CONSIDERATO che la situazione, oltre a creare grave disagio ai fruitori della strade, in occasione di eventi meteorologici intensi potrebbe determinare problemi di transito e costituire un serio pericolo per l'incolumità di persone e mezzi;

ATTESO che lungo le suddette infrastrutture è pertanto necessario procedere al taglio della vegetazione sopraindicata e/o alla potatura delle piante che generano i pericoli;

DATO ATTO che tali opere sono urgenti ed indifferibili, e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, in quanto l'intervento determinerà, per un certo periodo, una situazione di maggior sicurezza, anche in caso di eventi meteorici di particolare intensità riducendo il rischio di danno alle persone, alle strutture e alle infrastrutture esistenti;

SENTITO il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte, Ufficio Territoriale di Ceva;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con la pista citata della necessità di provvedere al taglio e allo sgombero della vegetazione sopraindicata presente lungo l'infrastruttura in oggetto;

VISTO il D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni (Codice della strada), il D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada);

VISTO l'art. 38 del D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R (Regolamento Forestale);

VISTI gli articoli n. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con la strada oggetto di intervento di provvedere direttamente entro 15 giorni dalla data odierna ad eseguire il taglio e lo sgombero della vegetazione e delle piante, in stato deperente, sradicate, stroncate o inclinate che per qualsiasi motivo risultino pericolose per l'incolumità delle persone e la cui caduta e/o presenza potrebbe compromettere il transito o danneggiare le strutture e le infrastrutture esistenti.

Nel caso di inerzia dei proprietari, **all'esecuzione dei lavori stessi provvederà direttamente la Regione Piemonte** ed il materiale legnoso ricavato verrà accatastato in luogo di sicurezza e lasciato **a disposizione dei proprietari**, i quali dovranno provvedere alla rimozione entro e non oltre 15 giorni dalla fine dei lavori.

Trascorso tale periodo il Comune potrà disporre del materiale legnoso accatastato in zona di sicurezza, **senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.**

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati.

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione e notifica.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/06/2017

Il Responsabile del Servizio

Alberti Ivo

f.to in originale